

[www.finpiemonteonline.it](http://www.finpiemonteonline.it)

**L.R. 21/97**

**CONVENZIONE**

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

Questo documento è stato strutturato per essere compilato direttamente a video, con l'applicativo Word di Microsoft Office.

- Come prima cosa, salvate il documento sul vostro computer.
- Inserite i dati richiesti negli spazi sottolineati e selezionate le eventuali opzioni adatte al vostro caso cliccando sugli appositi riquadri.
- Il documento può essere compilato a più riprese, salvando le aggiunte e le modifiche apportate.

## CONVENZIONE PER IL CONCORSO NEL FINANZIAMENTO

L.R. 9/5/97 N.21

TRA

(Istituto di credito) \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, qui di seguito indicato per brevità "BANCA"

E

L'Istituto Finanziario Regionale Piemontese FINPIEMONTE Spa con sede in Torino, rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Torino, Galleria San Federico 54, qui di seguito indicata per brevità "FINPIEMONTE"

PREMESSO

- a) che la Regione Piemonte, con legge del 9/5/97 n. 21, ha deliberato di intervenire nel concorso del finanziamento dei programmi di investimento proposti da imprese artigiane di cui al successivo punto d);
- b) che con medesimo provvedimento legislativo ha demandato la gestione del fondo a Finpiemonte Spa;
- c) che con apposita convenzione tra la Regione Piemonte e Finpiemonte è stato previsto l'intervento del fondo regionale nel concorso del finanziamento, in collaborazione con il sistema bancario, con una quota variabile da un minimo del 30% ad un massimo del 70% del finanziamento concesso;
- d) che con il Programma annuale degli Interventi approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 74-14790 del 14.02.2005 ai sensi dell'art. 18 della sopracitata legge, sono stati individuati i criteri di ammissione ai benefici per programmi di investimento che mirino al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi:
  - avviamento di nuove imprese artigiane;
  - introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;
  - miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;
  - miglioramento della compatibilità ambientale dell'impresa;
  - introduzione di un sistema di qualità certificabile;
  - promozione e sviluppo dell'impresa artigiana sui mercati locali, nazionali e internazionali.
- e) che la Banca si è dichiarata disponibile ad esaminare richieste di finanziamento, secondo le finalità sopra esposte, da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con i fondi regionali ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione di finanziamenti.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

**- Articolo 1 -**

Tutto quanto in premessa è parte integrante della convenzione.

**- Articolo 2 -**

L'importo del finanziamento concesso alle imprese con i fondi regionali non potrà superare il 70% del finanziamento complessivo, fino ad un massimo di €150.000,00.

**- Articolo 3 -**

La forma tecnica consisterà in finanziamento valido fino a revoca con possibilità di rientro fino a sessanta mesi, con rimborso a rate trimestrali (31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12) costanti per quota capitale più gli interessi bancari maturati nel periodo.

**- Articolo 4 -**

Sulla quota di finanziamento concesso con fondi bancari sarà applicato un tasso di interesse pari all'EURIBOR 3/6 mesi + 1,25 punti spread.

I finanziamenti erogati con fondi regionali sono a tasso zero.

**- Articolo 5 -**

Le domande di finanziamento, accompagnate dai dati economici e finanziari dell'impresa richiedente e da una relazione tecnica illustrativa del programma proposto, dovranno pervenire a Finpiemonte.

**- Articolo 6 -**

Finpiemonte provvederà a trasmettere la relazione tecnica sul programma di investimento al Comitato Tecnico, previsto dalla legge richiamata in premessa, ed i dati economici- finanziari alla Banca.

**- Articolo 7 -**

Il Comitato Tecnico e la Banca avvieranno autonomamente le proprie istruttorie e potranno chiedere all'impresa interessata ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

**- Articolo 8 -**

Terminata l'istruttoria e assunte, a loro insindacabile giudizio, le conseguenti determinazioni, la Banca ed il Comitato Tecnico comunicheranno a Finpiemonte rispettivamente:

- i limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto o la non concessione del finanziamento stesso;
- la percentuale di concorso nel finanziamento attuato con i fondi regionali o la non accessibilità a tale finanziamento, secondo quanto stabilito nella richiamata convenzione tra Regione Piemonte e Finpiemonte.

**- Articolo 9 -**

Assunte le necessarie delibere, Finpiemonte trasmetterà alla Banca il nulla osta all'erogazione del finanziamento e trasferirà, con valuta data di erogazione, i fondi necessari per il concorso nel finanziamento, secondo le percentuali indicate dal Comitato Tecnico.

**- Articolo 10 -**

I finanziamenti previsti dalla legge in premessa sono assistiti da garanzia integrativa dei Confidi. Tali garanzie operano pro quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.

**- Articolo 11 -**

La Banca provvederà a trasmettere trimestralmente un tabulato da cui risultino i finanziamenti erogati ed inoltre, contestualmente al pagamento della rata da parte dell'impresa, a trasferire a Finpiemonte la relativa quota di ammortamento del capitale di competenza regionale.

**- Articolo 12 -**

In caso di inadempienza da parte dell'impresa finanziata degli obblighi previsti nella domanda di richiesta e imposti dal Comitato Tecnico, Finpiemonte potrà richiedere alla Banca la revoca del finanziamento concesso con fondi regionali.

Tale revoca non si estende al finanziamento concesso con fondi bancari, laddove non espressamente indicato dalla Banca stessa.

**- Articolo 13 -**

La Banca potrà revocare a suo insindacabile giudizio i finanziamenti concessi, dandone comunicazione non motivata a Finpiemonte.

Inoltre, in caso di inadempienza dell'obbligo di rientro, la Banca attiverà tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e tempi valutati opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la normativa vigente.

Il tasso di mora da applicare alla quota di finanziamento regionale sarà pari a quello bancario.

**- Articolo 13 bis -**

Il mancato pagamento – anche parziale – delle somme messe a disposizione da Finpiemonte S.p.a. dovute dall'impresa finanziata produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di Finpiemonte.

Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo, pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea pubblicata sul sito [www.ecb.int](http://www.ecb.int) ovvero sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 o su "Il Sole 24 Ore" pro tempore vigente durante la mora, maggiorato di 3 punti percentuali annui (parametro sostitutivo Euribor 6 mesi).

**- Articolo 14 -**

Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti saranno comunque

ripartite pro-quota tra la Banca e Finpiemonte, in modo tale che eventuale perdita sia sempre proporzionalmente ripartita, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento.

**- Articolo 15 -**

Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

**- Articolo 16 -**

La soluzione di ogni controversia in dipendenza dell'applicazione e interpretazione della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Se le parti fossero più di due, gli arbitri saranno (tutti) nominati di comune accordo tra esse o, in difetto di accordo, dal Presidente sopra menzionato.

**- Articolo 17 -**

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della firma e sarà valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo, ferme restando, in ogni caso, le operazioni già concesse. La presente convenzione sarà comunque prorogabile tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale. Qualunque onere fiscale derivante dal presente contratto o che comunque dovesse derivare dall'applicazione della convenzione, resta a carico di Finpiemonte.

**- Articolo 18 -**

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- FINPIEMONTE Spa presso la propria sede sita in Galleria San Federico 54 - Torino

- (Istituto di credito) \_\_\_\_\_ presso la propria sede sita in \_\_\_\_\_

Torino, \_\_\_\_\_

Finpiemonte S.p.A.:

Istituto di Credito:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_